



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI STOCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, CON ALLEGATI, FATTA A STOCOLMA IL 22 MAGGIO 2001

Art. 26 (Convenzione)

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono conteggiati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Versione in vigore dal 18 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

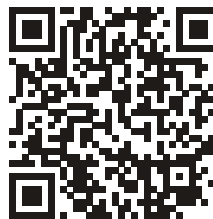
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 93
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-93-2022/convenzione-art-26>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it